



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL FONDO SOCIALE
art. 32 bis della LRT 20/12/1996 N. 96 e smi.

PREMESSA

VISTA la LRT 20/12/1996 n. 96 e smi ed in particolare l'art. 32 bis di tale legge;
VISTA la LRT 3/11/1998 n. 77;
VISTO il vigente Contratto di Servizio sottoscritto tra i Comuni dell'ambito LODE Massa Carrara Spa e E.R.P. Massa Carrara Spa;
l'erogazione di contributi a valere sul fondo sociale di cui all'art. 32 bis della LRT 20/12/1996 n. 96 è regolata come segue.

Articolo 1

ECCEZIONALITA' DELL'EROGAZIONE

L'erogazione di contributi a valere sul Fondo sociale non può avere carattere routinario, ma si deve collegare ad una specifica situazione ed alle conseguenti verifiche, pareri e decisioni.

Non è praticato più di un più di un intervento di sostegno all'anno solare sul Fondo sociale per lo stesso nucleo familiare.

Articolo 2

DESTINAZIONE DEL FONDO

Il contributo riconosciuto a valere sul Fondo sociale è destinato al soggetto terzo fornitore del servizio comune (Autogestione o Condominio) e non direttamente all'assegnatario. Il Fondo sociale non è destinato a compensare pagamenti sostitutivi già effettuati con fondi comunali e riaddebitati all'assegnatario moroso.

Articolo 3


PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO

Requisito principale per l'accesso al Fondo sociale è una situazione di disagio economico. Sono considerate prioritarie le domande che evidenziano situazioni formatesi per problematiche di disoccupazione o sanitarie, come previsto dal comma 2 dell'art. 32 bis.

Articolo 4

PLURALITA' DI BENEFICI ATTRIBUIBILI

Il contributo a valere sul Fondo sociale ex art. 32 bis può coesistere con le tutele generali di cui all'art. 30 comma 4 della LRT 96/1996, ove ricorrano i presupposti anche per l'applicazione della disposizione da ultimo indicata.



Articolo 5

DOMANDE DI UTILIZZO DEL FONDO

Oltre che dal diretto interessato, la domanda potrà essere presentata da soggetti a ciò qualificati, anche non istituzionali, che a vario titolo sostengono il nucleo, in primo luogo i Servizi sociali.

L'art. 32 bis comma 2 non prevede che la domanda sia necessariamente documentata in relazione alle situazioni di bisogno, con la conseguenza che la domanda stessa non potrà essere respinta per questo solo motivo, fermo restando che la carenza di documentazione, e/o la mancata integrazione della medesima può comportare il rigetto della domanda stessa.

La fruizione al del fondo verrà regolata da graduatoria in applicazione del punteggio redatto dall'ente gestore (i cui criteri di attribuzione sono allegati al presente regolamento) Non è ammessa la fruizione del fondo agli utenti con con procedimento di convalida di sfratto o pronuncia di decadenza. E' fatto salvo il caso in cui l'utente abbia sottoscritto, nelle more del procedimento di convalida o della pronuncia di decadenza, un piano di rientro e sia in regola con il pagamento del suddetto piano.

Articolo 6

GRADUALITA' DI EROGAZIONE

I pagamenti delle pratiche ricevute ed accolte avranno cadenza trimestrale, e verranno effettuati in unica soluzione entro e non oltre il quindici del mese successivo al trimestre di riferimento. Sono pertanto previste n. 4 (quattro) erogazioni annue. Nel trimestre di riferimento saranno istruite le domande pervenute, acquisendo il relativo parere del Comune territorialmente competente.

Articolo 7

NATURA DEL PARERE COMUNALE

Il parere del Comune è vincolante e definitivo rispetto alla richiesta avanzata quando si esprime in un diniego.

Il parere di accoglimento è ugualmente vincolante, ma resta subordinato alla capienza del Fondo. E' fatto altresì salvo il caso in cui nelle more del procedimento intervengano fatti che rendano l'erogazione del contributo incompatibile con le finalità di cui all'art. 32 bis. La mancata emissione del parere positivo, nei tempi coerenti con la procedura di erogazione del contributo equivale a parere negativo.



Articolo 8

SOGGETTO CHE RILASCIA IL PARERE

Sussiste la più ampia facoltà di autoregolamentazione di competenze interne per il rilascio del parere da parte dei singoli Comuni, ferma restando la necessaria comunicazione al Soggetto gestore.

Quando la competenza all'emissione del parere sia attribuita dal Comune ai Servizi sociali, e siano i Servizi sociali stessi a presentare domanda di ammissione al Fondo sociale a favore di nucleo familiare seguito, la domanda, adeguatamente formulata e sottoscritta, potrà costituire di per sé parere positivo all'erogazione.

Articolo 9

LIMITI ALL'EROGAZIONE PARZIALE

Sono ammesse anche erogazioni di contributo che coprano solo parzialmente la richiesta. Peraltro, per il conseguimento delle finalità proprie del Fondo, destinato a far fronte a richieste di terzi ed evitare azioni esecutive, non saranno praticate erogazioni parziali che siano inferiori al 50% di quanto richiesto, salvo il caso particolare in cui risulti che anche un importo inferiore consenta comunque il raggiungimento dell'obiettivo voluto dalla legge.

Articolo 10

DOMANDE ECCEDENTI LA CAPIENZA DEL FONDO

Le domande che – pur avendo conseguito parere positivo e dopo l'applicazione dei criteri prioritari desumibili dall'art. 32 bis– non possono essere soddisfatte (neppure nei limiti ridotti di cui all'art. 9) nel trimestre di riferimento, mantengono vigenza per il semestre successivo.

Le domande di cui al comma precedente non acquistano di per sé priorità sulle nuove domande del semestre successivo, con le quali concorrono quindi in condizione di piena parità.

La domanda cui non faccia seguito l'erogazione di contributo neppure nel semestre successivo perde definitivamente efficacia; fa eccezione il caso in cui non vi siano ulteriori nuove domande e l'erogazione del fondo possa essere utilmente posta in essere anche successivamente al semestre.

Articolo 11

COPERTURA DI PAGAMENTI SOSTITUTIVI ESEGUITI

Nel caso in cui sia già stato effettuato dal Soggetto gestore un pagamento sostitutivo, in



quanto non rinviabile (per minacce legali, rischio di distacchi di servizi, rischio di crisi dell'Autogestione, ecc.), a favore di un nucleo familiare per il quale pervenga immediatamente dopo il parere positivo all'utilizzo del Fondo sociale ed il medesimo fondo sia capiente, si potrà provvedere a non effettuare il riaddebito su bollettino a carico dell'assegnatario (o anche a cancellare il riaddebito stesso, se già avvenuto), compensando quanto anticipato dal Soggetto gestore in via di subentro con la quota autorizzata di contributo a valere sul Fondo sociale.

ALLEGATO

Punteggio graduatoria per ammissione al fondo ex art. 32 bis L.R.T. 96/96 e smi

DISCOCCUPAZIONE	PUNTEGGIO
ULTIMI 6 MESI	4
DA 6 A 12 MESI	2
SUPERIORE A 12 MESI	1

GRAVE MALATTIA / INVALIDITA'	
INVALIDITA' DEL 100 % - GRAVE MALATTIA	4
INVALIDITA' SUP. 67 % CERT. 12 MESI	3
INVALIDITA' SUP 67 % PREGRESSA	2
INVALIDITA INF. AL 67 %	1

MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITA'	
VALORE ISEE = € 0 E < €1000	2
VALORE ISEE > € 1000 E < € 10,000	1,5
VALORE ISEE > € 10,000 E < € 18,000	1
VALORE ISEE > € 18,000	0,5

PUNTEGGIO TOTALE	
-------------------------	--